

N. R.G. 2016/13881



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 13881/2016 promosso da:

**[REDACTED]** con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI  
CHIARA e dell'avv. elettivamente domiciliato in Viale Giuseppe Mazzini 50 50132  
FIRENZEpresso il difensore avv. CLEMENTI CHIARA  
CUI 0533770

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589)**  
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI**  
**FIRENZE**

**RESISTENTI**

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di**  
**Firenze**

**INTERVENUTO**

Il Giudice dott. Luca Minniti,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/11/2017,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 15 settembre 2016 da **[REDACTED]**  
nei confronti del provvedimento emesso il 17 maggio 2016 e notificato in data 24 agosto 2016 con  
il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze  
ha respinto la sua domanda di protezione internazionale



1. I fatti rappresentati dal ricorrente.

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha riferito di chiamarsi ██████████ di esser nato il 4 ottobre 1986 e vissuto in un piccolo villaggio ( Keur Massamba Fatim ) della Provincia di Thies del Senegal dove non aveva frequentato scuole pubbliche ma solo la scuola coranica e dove aveva lavorato come coltivatore affittando terreni demaniali sino a quando questi non erano stati venduti a privato.

Riferiva di esser fuggito perché non più in grado di mantenersi avendo perso la possibilità di lavorare a seguito della vendita di terreni, demaniali e che coltivava in affitto , a privati.

Riferiva anche di aver fatto manifestazioni contro la privatizzazione delle terre.

Precisava di esser fuggito dapprima in Mauritania nel 2010 e poi nel 2014 verso la Libia per poi arrivare in Italia.

Aggiungeva di aver perso il padre e che la sua famiglia era composta dalla madre e tre fratelli piccoli.

La Commissione ha negato la protezione internazionale ritenendo che le ragioni addotte non fossero tali da consentire il riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava che ██████████ è figlio maschio maggiore di una famiglia molto povera e numerosa e che l'unica forma di sopravvivenza sua e dei suoi familiari sarebbe stata l'espatrio anche per aiutare i propri familiari.

La difesa riconosceva l'insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria e dello status di rifugiato ma insisteva per la richiesta di protezione umanitaria stante la vulnerabilità economica e le conseguenze sul piano della sicurezza e della integrità psicofisica.

A fronte dei fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione umanitaria .

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente.

In sede di audizione davanti al giudice il richiedente ha riferito



“ mi chiamo ██████████, vivo a Firenze in un centro di accoglienza. Vado a scuola quattro giorni a settimana, la sera, dalle 15:30 alle 17:30. La scuola si trova in centro, in Via Panicale n. 9, vivo anche in Via Panicale. Non capisco molto bene quello che ci insegnano a scuola, è difficile. Non possono tornare in Senegal perché ho un problema. Mio padre è morto e io sono il suo primogenito, ho due fratelli e due sorelle più piccoli. In Senegal lavoravo come muratore. La mia famiglia può contare solo su di me. Ho smesso di fare il muratore perché mi pagavano poco e non riuscivo a sopravvivere né, quindi, ad aiutare la mia famiglia”.

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel d.lgs. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Non è significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

C'è una discrasia relativa al lavoro svolto in Senegal che il richiedente dapprima davanti alla Commissione afferma esser stato il coltivatore e poi davanti al giudice afferma esser stato il muratore.

Ma non è tale da inficiare la credibilità del richiedente in punto di ragioni dell'espatrio.

2. Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998.

In ordine alla sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, tali da giustificare -sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998- il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari il giudice osserva.

Il richiedente ha dimostrato di inviare piccole somme regolarmente alla famiglia per il suo sostentamento e dunque è confermata la ragione di estrema precarietà economica in cui versava in Senegal e in cui versa ancora oggi la sua famiglia in Senegal.



Ad avviso del giudicante la norma costituisce la clausola di chiusura ( precipitato costituzionale ) del sistema di protezione internazionale, diretta espressione normativa di rango ordinario del diritto fondamentale di rango costituzionale contenuto nell'art. 10 comma 3 Cost che segna il limite oltre il quale non può andare il potere di espatrio coattivo dal nostro paese.

Si tratta perciò di una clausola generale aperta che il costituente prima, il legislatore ordinario poi, hanno lasciato all'attività interpretativa ed applicativa dei decisori amministrativi, ed in ultima istanza ai giudici, attuare nel caso concreto.

In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che *“secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano”* (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014).

Vero è che le ragioni primarie allegate sono economiche ma è anche vero che esse si traducono in pregiudizi gravi a diritti essenziali come la salute intesa come integrità psicofisica tale da consentire la sussistenza quando le condizioni appaiono estremamente degradate come quelle in cui versa la famiglia del richiedente ed in cui versava il richiedente nel paese di origine.

Non può non tenersi in debito conto la condizione di vita dei villaggi rurali del Senegal che presentano per coloro che non abbiamo il pur minimo mezzo di sussistenza condizioni estremamente gravose di sopravvivenza .

Va considerato che il richiedente frequenta la scuola di italiano ed ha partecipato ad attività di volontariato e vive ancora in un Centro di accoglienza straordinario.

Perciò deve ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria per temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007: 3) temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 o gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza, ( cfr punti 3 e 4 della circolare della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo del 30 luglio 2015 ), dovendosi riscontrare la grave insicurezza cui sarebbe esposto il richiedente asilo se fosse respinto oggi nel proprio paese .

### 3. Sulle spese di lite.



La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Le spese meritano di esser compensate perché la ragione dell'accoglimento è emersa in giudizio grazie all'assistenza tecnica del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce a ██████████ la protezione umanitaria e dispone che il Questore di Firenze rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- 2) nulla sulle spese;
- 3) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Firenze, 21 dicembre 2017

Il Giudice  
dott. Luca Minniti

